

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2010

che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria

[notificata con il numero C(2010) 8282]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/734/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A seguito delle epidemie di influenza aviaria iniziate nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, provocate dal virus

altamente patogeno dell'influenza aviaria del sottotipo H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

- (2) Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi <sup>(7)</sup>, nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio <sup>(8)</sup> e nella decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera <sup>(9)</sup>.
- (3) Le misure di cui alle decisioni summenzionate si applicano fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e nei paesi terzi costituendo un rischio per la salute umana e animale.
- (4) Data la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria, è opportuno continuare a limitare i rischi causati dalle importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame, di uccelli da compagnia e di altre partite disciplinate da tali decisioni, nonché mantenere le misure di biosicurezza, i sistemi di individuazione precoce e talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1.
- (5) Occorre pertanto prorogare fino al 30 giugno 2012 l'applicazione delle decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, e 2009/494/CE.
- (6) Inoltre, a norma della decisione 2005/734/CE è proibito l'uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria. Tuttavia, a determinate condizioni, l'autorità competente può concedere deroghe per l'uso di uccelli da richiamo nel quadro dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria condotti dagli Stati membri secondo quanto previsto dalla decisione

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

<sup>(9)</sup> GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74.

2005/732/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l'attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi <sup>(1)</sup>.

- (7) L'esperienza ha mostrato che gli uccelli da richiamo non sono utilizzati solo nella caccia agli uccelli, ma anche nell'ambito di progetti di ricerca, studi ornitologici e altre attività che possono comportare rischi simili di diffusione dell'influenza aviaria. Le misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE vanno quindi applicate a un utilizzo più ampio degli uccelli da richiamo, a condizione che l'attività sia stata autorizzata dall'autorità competente a norma dell'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, lettera d).
- (8) La decisione 2005/734/CE fa riferimento anche all'uso di uccelli da richiamo a fini di campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull'influenza aviaria di cui alla decisione 2005/732/CE. Le indagini di cui alla decisione 2005/732/CE sono state completate entro il periodo di tempo previsto in tale decisione. È quindi necessario modificare la decisione 2005/734/CE per menzionare i programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria che vanno condotti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE.
- (9) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE <sup>(2)</sup>, stabilisce alcune misure di protezione da applicare in caso di focolai di tale malattia. Nell'attesa di un eventuale riesame di tali misure, il periodo di applicazione di detta decisione va esteso solo fino al 31 dicembre 2011.
- (10) La decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità <sup>(3)</sup>, stabilisce norme concernenti l'autorizzazione dei movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi e fa riferimento all'elenco di paesi terzi di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche <sup>(4)</sup>.
- (11) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione

europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria <sup>(5)</sup>, sostituisce e abroga la decisione 79/542/CEE. È opportuno aggiornare di conseguenza la decisione 2007/25/CE e fare riferimento al regolamento (UE) n. 206/2010.

- (12) Inoltre, l'articolo 1 della decisione 2007/25/CE e il modello di certificato veterinario di cui all'allegato II di detta decisione, che fanno riferimento al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), sono obsoleti da quando nel maggio 2009 è stato adottato il capitolo riveduto sull'influenza aviaria e vanno aggiornati in modo che facciano riferimento al capitolo 2.3.4 di detto manuale. È inoltre necessario modificare la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato III di tale decisione, tenendo conto dell'esperienza acquisita. La decisione 2007/25/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (13) Data la situazione zoonosanitaria è opportuno estendere anche il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 30 giugno 2012.
- (14) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE.
- (15) È necessario prevedere un periodo di transizione durante il quale possono continuare ad essere introdotte nell'Unione le partite di uccelli da compagnia per le quali il certificato veterinario e la dichiarazione del proprietario necessari sono stati rilasciati conformemente alla decisione 2007/25/CE, prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, in modo da lasciare agli Stati membri e agli operatori del settore il tempo di adeguarsi alle nuove norme.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».

#### Articolo 2

La decisione 2005/734/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

«4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche dei programmi di sorveglianza condotti a norma della decisione 2005/94/CE (\*), articolo 4, così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.

(\*) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.»

(2) All'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'uso di volatili degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes* come richiami ("uccelli da richiamo").»

(3) All'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, la lettera d) è modificata come segue:

a) la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dal testo seguente:

«d) l'uso di uccelli da richiamo:

i) da parte dei detentori di uccelli da richiamo iscritti in registri tenuti dall'autorità competente. L'uso è consentito, sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente, per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull'influenza aviaria, progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall'autorità competente; oppure;

b) al punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l'influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine del periodo d'uso nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.»

(4) All'articolo 4, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».

#### Articolo 3

All'articolo 12 della decisione 2006/415/CE, la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011».

#### Articolo 4

La decisione 2007/25/CE è così modificata:

(1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è modificata come segue:

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (\*), o

(\*) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.»;

b) il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5N1 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.»

(2) All'articolo 6, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».

(3) Gli allegati II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

#### Articolo 5

All'articolo 3 della decisione 2009/494/CE, la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».

#### Articolo 6

Gli Stati membri adottano e pubblicano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 7

Gli uccelli da compagnia per i quali il certificato veterinario e la dichiarazione del proprietario sono stati rilasciati conformemente alla decisione 2007/25/CE, prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, possono continuare ad essere introdotti nell'Unione per un periodo di transizione che termina il 31 marzo 2011.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

## ALLEGATO

Gli allegati II e III della decisione 2007/25/CE sono sostituiti dai seguenti allegati:

## «ALLEGATO II

## PAESE

## Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione
							Codice ISO
							I.10.
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento  Numero di riconoscimento  Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  Identificazione Riferimento documentale		I.16.				
			I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
					I.20. Quantità		
	I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
I.25. Merce certificata per: Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Quarantena <input type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Quantità	

## PAESE

## Volatili da compagnia

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto veterinario ufficiale di ..... (inserire il nome del paese terzo) certifica che:</p> <p>1. Il paese d'invio è membro dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) e appartiene alla commissione regionale dell'OIE per ..... (inserire il nome della commissione regionale).</p> <p>2. I volatili di cui al punto I.28 sono stati sottoposti oggi, entro 48 ore o l'ultimo giorno lavorativo prima dell'invio, a un'ispezione clinica e trovati esenti da sintomi palesi di malattia.</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [3. volatili soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [provengono da un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetti da contatti con altri uccelli;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [sono stati vaccinati in data ..... [gg/mm/aaaa] e almeno una volta rivaccinati in data ..... [gg/mm/aaaa] negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l'influenza aviaria mediante vaccino H5, che non è un vaccino vivo ed è approvato per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5N1 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuato su un campione prelevato in data ..... [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [3. Il proprietario/la persona responsabile degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso un impianto o stazione di quarantena approvati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007].</p> <p>4. Il proprietario o il suo rappresentante dichiara che:</p> <p>4.1. Gli uccelli sono "animali da compagnia" ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003 destinati a movimenti a carattere non commerciale.</p> <p>4.2. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza i volatili rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [4.3. Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [4.3. Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [4.3. È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di ..... of ..... ]</p>		

**Note**

Parte I:

- Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave).
- Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: Gli uccelli devono portare:
  - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio fascetta, anello, microchip, transponder, marchio).

PAESE		Volatili da compagnia
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(<sup>1</sup>) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>Il presente certificato è valido 10 giorni. In caso di trasporto via nave la validità è prolungata per la durata del viaggio in mare.</p>		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

## ALLEGATO III

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, proprietario <sup>(a)</sup> degli uccelli/responsabile degli uccelli a nome del proprietario <sup>(a)</sup> dichiara che:

1. Gli uccelli sono accompagnati dal sottoscritto e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario.
2. Gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento non commerciale.
3. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili; nonché
4. <sup>(a)</sup> [Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]

<sup>(a)</sup> oppure [Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]

<sup>(a)</sup> oppure [È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di ..... come indicato nel certificato corrispondente.]

.....  
Data e luogo

.....  
Firma

<sup>(a)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.»

---